



UNASF
UNIONE NAZIONALE
SICUREZZA E FORMAZIONE

Codice Etico e di Condotta UNASF Conflavoro PMI

Codice Etico e di Condotta UNASF Conflavoro PMI

Art. 1 - OBIETTIVO

Il presente Codice Deontologico è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati di UNASF nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

Il Codice contiene i principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ed il rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Sempre in ottemperanza alle prescrizioni di cui al predetto D.lgs. n. 231/2001 sarà istituito una Commissione di Disciplina e Garanzia, organismo di vigilanza e controllo (di seguito anche solo "C.D.G." o "Organismo di Vigilanza") dotato della necessaria autonomia di poteri di iniziativa e controllo, diretto interlocutore del Consiglio Direttivo e del comitato di presidenza dell'associazione.

Alla suddetta Commissione, viene conferito il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del presente Codice.

Il Codice viene considerato strumento determinante per le relazioni con i soggetti terzi che si troveranno ad intrattenere rapporti, per a qualsivoglia titolo, ragione o causa, con l'Associazione e andrà applicato, senza eccezione di sorta, a tutte le attività poste in essere dall'Ente, nonché a tutti i Soci, i collaboratori, i consulenti, i partner che si adoperano per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità prefissatesi dallo stesso. Gli Associati, dunque, oltre ad adempiere e conformarsi ai doveri di trasparenza, lealtà, correttezza e buona fede, devono attenersi scrupolosamente al dettato dei precetti contenuti nel presente Codice, oltre a quanto già sancito nello Statuto. L'attività dell'Associazione è libera e fondata sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel pieno rispetto dei principi di buona fede, affidamento del pubblico e della clientela, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.

Art. 2 - LA PROFESSIONE

1. La professione del socio, ricompresa fra quelle intellettuali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, riveste funzione sociale di pubblica utilità e si fonda sul principio della indipendenza dell'esercente da qualsiasi forma di sottomissione o di condizionamento esterno.
2. I rapporti professionali del socio UNASF sono perciò basati sulla fiducia e sulla sicurezza nell'agire in scienza e coscienza.

Art. 3 - L'ESERCIZIO PROFESSIONALE

1. L'esercizio della professione è improntato a criteri di correttezza, di lealtà, e di riservatezza sulle notizie ed informazioni delle quali sia venuto a conoscenza.
2. Il Socio deve vigilare ed accertarsi che il personale alle proprie dipendenze, i collaboratori di studio ed i praticanti osservino i medesimi principi e si ispirino agli stessi criteri, nel rispetto delle normativa sulla privacy al momento vigente.

Art. 4 - IL SEGRETO PROFESSIONALE

1. Il socio non può divulgare notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della professione e deve mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.

Art. 5 - TITOLI PROFESSIONALI

1. Il socio è tenuto a qualificarsi con il proprio titolo, in modo idoneo e tale da evitare qualsiasi equivoco.

Art. 6 - AGGIORNAMENTO

1. Il socio è tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale in relazione al progredire delle innovazioni tecniche, tecnologiche e scientifiche nonché curare quello dei propri collaboratori e praticanti; con riguardo a questi ultimi dovrà altresì assicurarne la formazione, assecondandone l'intelligenza e gli interessi professionali, in un corretto rapporto fra tutore ed allievo.

Art. 7 - DECORO PROFESSIONALE

1. Il socio deve tenere un comportamento consono al ruolo sociale ricoperto ed alla dignità della professione cui appartiene, ponendo in essere ogni opportuna cautela per evitare di arrecarvi discredito.

2. Non deve utilizzare la propria posizione professionale e le cariche ricoperte per conseguire indebiti vantaggi o per assicurarne a propri familiari od a soggetti terzi; non deve inoltre accettare ed offrire regalie per conseguire o riportare favori, appoggi e benefici non dovuti.

3. Nell'assunzione di incarichi professionali deve mantenere indipendenza economica dal committente.

Art. 8 - Rapporti del Socio UNASF con i colleghi

1. Ogni Socio deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi -professionisti, rapporti di lealtà e di collaborazione. Pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere incarichi professionali come la denigrazione delle altrui capacità o l'offerta di vantaggi o di assicurazioni esterne al rapporto professionale.

2. Il Socio non deve cercare di sostituirsi forzatamente ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o comunque conferiti dal Committente o dal Datore di lavoro. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest'ultimo con l'accordo del Committente.

3. Il Socio che si attribuisce opera professionale su lavoro compiuto da altri, ovvero assuma incarichi professionali in un settore nel quale non è competente adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza all'Associazione, commette mancanza professionale.

Art. 9 - Rapporto del Socio UNASF con l'Associazione

1. Il Socio considera UNASF come Associazione di riferimento per lo sviluppo di capacità ed attitudini professionali degli operatori della sicurezza, basandosi su principi di dignità, integrità morale, obiettività e di lealtà nei rapporti con gli altri Soci e con i soggetti a cui è rivolta l'attività professionale.

2. Il Socio deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo.

3. Il Socio accetta ed osserva lo statuto, il codice etico e di condotta UNASF le deliberazioni degli organi statutari, nonché gli accordi intercorrenti tra UNASF e le altre organizzazioni professionali e/o associative a carattere nazionale ed internazionale.

4. Il Socio deve essere in regola con la quota annuale prevista per l'iscrizione all'Associazione.

Art. 10 - RAPPORTI CON LA CLIENTELA

1. L'incarico professionale attribuito al Socio è un contratto d'opera intellettuale in base al quale il professionista, dietro compenso, assume una obbligazione di mezzi e non di risultato in favore del committente.

2. Quando ragionevolmente possibile, il Socio deve definire preventivamente ed in forma comprensibile per il cliente i contenuti ed i termini della propria prestazione professionale ed i relativi compensi, che debbono essere equamente proporzionati alla quantità e qualità dei servizi prestati, nel rispetto delle norme professionali e delle tariffe al momento vigenti, minime od orientative che siano.

4. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando ritenga di non avere una adeguata competenza in materia ed in presenza di conflitto di interessi con il proprio cliente.

Art. 11 - ASSICURAZIONE

1. Il Socio risponde degli eventuali danni cagionati alla propria clientela nell'esercizio della professione, a tal fine è tenuto a stipulare un idoneo contratto d'assicurazione, con massimali di polizza proporzionati all'entità ed al valore delle pratiche curate e dei servizi resi.

Art. 12 - INCARICHI ASSOCIATIVI

1. Il Socio non può operare a nome dell' UNASF se non a fronte di uno specifico mandato deliberato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza.

2. Il Socio che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall'Associazione è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi.

Art. 13 - INCARICHI PROFESSIONALI: RESPONSABILITÀ

1. Nell'espletamento della propria attività professionale, il Socio:

- a) deve svolgere incarichi professionali inerenti alla propria specifica competenza. Egli non può farsi sostituire da un terzo, salvo formali accordi con il Committente o Datore di lavoro. Può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità;
- b) deve operare con perizia, diligenza, prudenza e rispetto delle norme vigenti, in linea con i documenti associativi di riferimento;
- c) deve adempiere al suo incarico nel tempo ragionevolmente necessario con la natura del lavoro a lui commissionato.

2. Il Socio che ha accettato un incarico deve compierlo fino a completa esecuzione. Se tuttavia, una causa di forza maggiore o un motivo legittimo gli impedisse di portare a termine l'incarico, informerà tempestivamente il Committente o Datore di lavoro e faciliterà il compito del suo successore.

Art. 14 - PUBBLICITÀ

1. Il Socio può utilizzare forme pubblicitarie non comparative, volte ad informare il pubblico sui servizi e sulle prestazioni offerte e sulle specializzazioni proprie del professionista; in ogni caso la pubblicità non deve essere né laudativa né enfatica, ma corretta e veritiera nell'esposizione.

Art. 15 - SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno apprestato dall'Associazione sono condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività d'impresa, in coerenza con le regole ed i principi racchiusi nel presente Codice.

Tutti i destinatari di quest'ultimo sono parimenti chiamati ad assicurare il miglior funzionamento possibile del detto sistema di controllo e, quindi, a concorrervi, garantendo il rispetto di tutti gli adempimenti da parte dell'utenza e monitorando la qualità dei servizi erogati.

Nell'ambito del sistema di controllo interno particolare rilievo rivestono la corretta definizione di compiti e responsabilità, con una coerente impostazione delle deleghe operative e l'affidabilità dei dati contabili e gestionali.

Tutti gli Associati e i collaboratori dell'Associazione avranno l'obbligo di comunicare tempestivamente al superiore gerarchico e/o al referente funzionale l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto dell'interesse proprio con quello dell'Associazione; detta segnalazione è richiesta anche nei casi dubbi. I destinatari del Codice assicurano la massima riservatezza di tutte le informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie funzioni. Il Comitato di Presidenza dell'Associazione promuove la cultura dei controlli.

Art. 16 - UTILIZZO DEI FONDI E FINANZIAMENTI

L'Associazione si impegna a perseguire un quanto più possibile efficace, efficiente e lungimirante utilizzo delle risorse umane e finanziarie a propria disposizione. Al fine anzidetto i Soci si impegnano a garantire che le risorse finanziarie di solidarietà saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati. La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla prosecuzione dell'attività dell'Associazione o alla realizzazione di specifici progetti. I risultati dell'attività posta in essere attraverso l'utilizzo delle risorse dell'Associazione devono essere resi noti alla collettività tramite idonea pubblicità.

UNASF si impegna ad accettare fondi finalizzati al sostegno dell'Associazione e degli specifici progetti dalla stessa ideati e condotti in maniera del tutto autonoma ed indipendente: liberalità incondizionate e fondi ad hoc per lo svolgimento di attività predeterminate.

Ove venga accertato o pubblicamente reso noto, il coinvolgimento (anche solo probabile) di finanziatori dell'Associazione in situazioni eticamente riprovevoli, quest'ultima si impegna affinché i finanziamenti accettati siano soggetti ad un controllo ancor più attento e scrupoloso da parte degli Organi direttivi, ciò a garanzia dell'indipendenza e della trasparenza dell'Associazione. In tali predetti casi, in particolare, la procedura di attribuzione del finanziamento, nonché la scelta sull'utilizzo del medesimo, saranno attuati dal Consiglio Direttivo sotto la vigilanza e sentito il parere del Comitato di Presidenza il quale dovrà dare apposita informativa sul finanziamento stesso e sul suo impiego alla prima Assemblea dei soci.

Art. 17 - BENEFICI PERSONALI

1. Il Socio può utilizzare appartenenza all' UNASF solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.

2. L'operato del Socio per conto ed a favore dell' UNASF solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.

3. L'operato del Socio per conto ed a favore dell' UNASF deve essere svolto normalmente a titolo volontario. Specifici incarichi e relativi compensi possono essere affidati al Socio dietro approvazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza.

Art. 18 - COMPENSI PROFESSIONALI E/O RETRIBUZIONI

1. I compensi per le prestazioni professionali e/o retribuzioni vanno riferiti alle leggi esistenti, ai contratti di lavoro, alle tariffe di mercato. L'Associato proporziona le sue richieste di compenso alle difficoltà operative, alla complessità delle attività ed al livello di responsabilità assunto;

2. Quando più Soci formano un collegio di esperti, ognuno di essi determina il suo compenso nel limite della sua effettiva partecipazione ai lavori.

Art. 19 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico UNASF o degli interessi associativi, l' UNASF, attraverso la Commissione di Disciplina e Garanzia, avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il Socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d'ufficio promossa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dal comitato di presidenza, o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l'attività professionale dei Soci;

2. Sentiti gli interessati, si dice in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:

a) richiamo: consiste nel richiamare il Socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.

b) censura: dichiarazione formale al Socio della mancanza commessa e del biasimo in corso

c) sospensione: atto formale di interruzione temporanea del rapporto associativo. La durata della sospensione è stabilita dall' UNASF con un massimo di sei mesi.

Terminato il periodo di sospensione il Socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, purché in regola con la quota associativa.

d) risoluzione del rapporto associativo.

Art. 20 - RELAZIONI CON I CONSUMATORI

Il Socio cura i contratti e le comunicazioni con i committenti delle prestazioni professionali e dei servizi erogati nella consapevolezza che essi costituiscono la sua ragion d'essere, e pertanto correttezza e trasparenza sono indispensabili non solo nella forma ma anche nella sostanza, assicurando che la comunicazione sia esaustiva, chiara e ben compresa.

Pertanto UNASF ha attivato lo sportello del consumatore nel rispetto delle vigenti Leggi sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, e sulla tutela del consumatore.

Le comunicazioni, i contratti, le informazioni offerte devono essere:

- chiare, semplici ed esaustive, formulate con termini comprensibili dagli interlocutori ;
- tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette ;
- sufficientemente dettagliate ed analitiche da non trascurare elementi rilevanti, ai fini della decisione del cliente.

L'Ente, il personale dipendente anche delle controllate e gli associati riconoscono che le attività dello sportello del consumatore sono sottoposte all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, la cui autorità, prerogative e decisioni sono considerate vincolanti ed inappellabili.

Art. 21 - SEDI TERRITORIALI

Le Sedi Territoriali dovranno attenersi allo Statuto dell'Associazione e alle specifiche delibere emanate dagli organi direttivi. In caso contrario, il Consiglio Direttivo, adotterà i provvedimenti disciplinari come previsto dal presente codice.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La risoluzione è deliberata dopo aver sentito il Socio, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell' UNASF, a causa della inosservanza del presente codice. La revoca dell'iscrizione all'Associazione è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall'Associato all'atto della iscrizione (rispetto al Codice Deontologico e all'uso del Marchio UNASF). In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l'immagine di UNASF.